

TRA LE VARIE RICHIESTE DI CHIARIMENTI E SUI QUESITI POSTI ATTINENTI LE PROPRIE COMPETENZE STIPENDIALI, HO CERCATO DI EVIDENZIARE QUELLE PIU' FREQUENTI E QUELLE CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI MOSTRAVANO DEGLI ERRORI ANCHE DI UNA CERTA CONSISTENZA ECONOMICA.

IN MOLTI DI QUESTI CASI LE VARIE AMMINISTRAZIONI, PRESO ATTO DEI PROPRI ERRORI, HANNO PROVVEDUTO ALLA SISTEMAZIONE DELLA BUSTA PAGA ED AL RELATIVO RISARCIMENTO DI CIFRE PERCEPITE IN MENO.

L'ERRORE PIU' FREQUENTE CHE HO RILEVATO RIGUARDA LA FAMOSA R.I.A. CHE PIU' VOLTE HO CITATO MA CHE NON MI STANCO MAI DI RIPETERE, SIA PER I DIRIGENTI MEDICI CHE ANCORA NON CONOSCONO IL MECCANISMO CONTABILE , SIA PER INVITARE A VERIFICARE IL PROPRIO FOGLIO PAGA ED EVENTUALMENTE CHIEDERE UN CONTROLLO TRAMITE LA SEGRETERIA DEL SINDACATO.

R.I.A. - RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

LA R.I.A., CON GLI ATTUALI IMPORTI, DECORRE DAL 1°/GENNAIO 1997 E RIGUARDA L'ANZIANITA' ECONOMICA MATURATA O "IN ITINERE", ALLA DATA DEL 31/DICEMBRE 1996, E SI RIFERISCE ALLO STIPENDIO BASE E ALLE EX INDENNITA' DI TEMPO PIENO E MEDICO SPECIALISTICHE. CON IL TERMINE "IN ITINERE" S'INTENDE IL PERIODO DI TEMPO MATURATO DALL'ATTRIBUZIONE DELL'ULTIMA CLASSE O BIENNIO FINO ALLA DATA DEL 31/DICEMBRE 1996. AD ESEMPIO SE L'ULTIMA CLASSE ERA STATA MATURATA AD APRILE DEL 1995, SI DOVEVA MONETIZZARE LA PORZIONE DI 21 MESI DI CLASSE ED AGGIUNGERLA ALLE CLASSI GIA' IN GODIMENTO AL 31/MARZO 1995 . L'IMPORTO COSI' ACQUISITO DELLA R.I.A. VIENE MANTENUTO IN MODO CONTINUATIVO ED E' UTILE AI FINI PENSIONISTICI E DELLA LIQUIDAZIONE.

PER ESPERIENZA PERSONALE, FACCIO PRESENTE CHE HO RILEVATO UN'INCIDENZA DI ERRORI SUPERIORI AL 50% E PREVALENTEMENTE DIPENDONO DA UN ERRATO CALCOLO DELLA PARTE DI ANZIANITA' RESIDUA (IN ITINERE) DI CLASSI O BIENNI ALLA DATA DEL 31/DICEMBRE 1996.

ALTRI ERRORI CHE HO VERIFICATO SULL'ANZIANITA' ECONOMICA DERIVANO DAL CALCOLO SBAGLIATO A SEGUITO DEL PASSAGGIO, AD UNA QUALIFICA SUPERIORE, OVVERO VENIVA CALCOLATA IN MODO ERRATA L'ANZIANITA IN GODIMENTO NELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA E CHE DOVEVA ESSERE COMMUTATA IN ANZIANITA' ECONOMICA NELLA QUALIFICA SUPERIORE. IN ALCUNI CASI HO RILEVATO CHE L'ANZIANITA' PRECEDENTE VENIVA COMPLETAMENTE ANNULLATA E CIO' ERA CHIARAMENTE IN CONTRASTO CON L'ARTICOLO 118 DEL D.P.R.384/90 MAI DISAPPLICATO.

INFINE L'ULTIMO ERRORE , ABBASTANZA FREQUENTE, DIPENDE DAL BLOCCO DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI DISPOSTO NELLA FINANZIARIA DEL 1993 CHE STABILIVA CHE PER TUTTO L'ANNO 1993 NON DOVEVANO ESSERE ATTRIBUITI NE CLASSI NE BIENNI MA CHE DOVEVANO ESSERE REGOLARMENTE RIPRISTINATI DAL 1°/GENNAIO 1994 E CON LA STESSA CADENZA TEMPORALE PRECEDENTE. OVVIAMENTE IL PROVVEDIMENTO NON RIGUARDAVA IL PERSONALE DIPENDENTE CHE AVEVA MATURATO LE CLASSI O BIENNI NEL 1992.

INDENNITA' DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE E DIFFERENZA SUI MINIMI

UN ALTRO ARGOMENTO SUL QUALE SONO PERVENUTE MOLTE RICHIESTE DI CHIARIMENTI, E' L'INDENNITA' DI POSIZIONE MINIMA CONTRATTUALE, ISTITUITA DAL 30/DICEMBRE 1993 IN SOSTITUZIONE DELLE PRECEDENTI INDENNITA' DI POSIZIONE FISSA ED INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE TABELLARE.

UNA PARTE DELLE PRECEDENTI INDENNITA' E PIU' PRECISAMENTE €. 5360,24 ANNUI, è STATA INCORPORATA NELLO STIPENDIO BASE, LA SOMMA RESIDUA, CON DECORRENZA 30/DICEMBRE 2003, è ANDATA A COSTITUIRE LA NUOVA INDENNITA'.

E' RIMASTA INVARIATA E SENZA ALCUN RIASSORBIMENTO L'INDENNITA' DI POSIZIONE VARIABILE AZIENDALE .

LA NUOVA INDENNITA' E' STATA SUDDIVISA IN 4 FASCE STIPENDIALI E PIU' PRECISAMENTE:

LA PRIMA FASCIA SPETTANTE AL DIRIGENTE MEDICO QUALIFICATO, VALE A DIRE CON UN'ANZIANITA' DI ANNI 5 DI RUOLO.

LA SECONDA FASCIA SPETTANTE AL DIRIGENTE MEDICO CON UN INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA'

LA TERZA FASCIA SPETTANTE AL DIRIGENTE MEDICO A CUI E' STATA ASSEGNATA UNA STRUTTURA SEMPLICE E AL DIRIGENTE MEDICO GIA' TITOLARE DI UN MODULO OPERATIVO.

LA QUARTA FASCIA SPETTANTE AL DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE DI UNA STRUTTURA COMPLESSA.

IN PRIMA APPLICAZIONE E' RISULTATO TUTTO SEMPLICE E NORMALE, LE DIFFICOLTA', QUANTO MENO DI COMPrensIONE, SONO INTERVENUTE NEI CASI DI PASSAGGI A QUALIFICHE SUPERIORI, INFATTI NON RISULTA DIRETTAMENTE ASSEGNATA LA FASCIA SPETTANTE PER IL NUOVO INCARICO, MA BENSÌ LA DIFFERENZA VIENE ATTRIBUITA CON UNA NUOVA VOCE ECONOMICA CHE NELLA MAGGIOR PARTE DEI CASI E' INDICATA COME " DIFFERENZA SUI MINIMI ". LA COSA SI E' COMPLICATA MAGGIORMENTE NEI RINNOVI CONTRATTUALI , IN QUANTO RISULTA ATTRIBUITO IL NUOVO IMPORTO SEMPRE DELLA QUALIFICA DI PROVENIENZA E A QUESTO VIENE SOMMATA LA DIFFERENZA TABELLARE PREVISTA DAL CONTRATTO DELLA NUOVA QUALIFICA , AD ESEMPIO AD UN EX DIRIGENTE QUALIFICATO PASSATO AD UN INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA', E' STATO ATTRIBUITO L'IMPORTO AGGIORNATO COME DIRIGENTE QUALIFICATO ED A QUESTO E' STATO SOMMATO L'INCREMENTO SPETTANTE AL DIRIGENTE MEDICO CON INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITA'.

CON QUESTA PROCEDURA SI E' CREATA UNA GROSSA CONFUSIONE ED E' MOLTO DIFFICILE CAPIRE SE LA SOMMA ATTRIBUITA CORRISPONDE A QUELLA GIUSTA. LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA RITENGO CHE SAREBBE MOLTO SEMPLICE, OSSIA IN CASO DI ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO SUPERIORE, RETRIBUIRE L'INDENNITA' PREVISTA DAL C.C.N.L. E NEL CASO DI REVOCA DELL'INCARICO RIPRISTINARE L'INDENNITA' PRECEDENTE.

INFINE OLTRE CHE A CREARE UNA NOTEVOLE CONFUSIONE, NE DERIVA ANCHE UN DANNO ECONOMICO IN QUANTO L'IMPORTO INDICATO COME DIFFERENZA SUI MINIMI NON RIENTRA NEL CALCOLO PER DETERMINARE IL PREMIO DI FINE SERVIZIO.

COMUNQUE PER VERIFICARE CHE NON CI SIANO STATI ERRORI, SEMPRE NEI CASI DI ATTRIBUZIONE DI UN INCARICO SUPERIORE, BASTA VEDERE SE L'INDENNITA' ATTRIBUITA PIU' LA DIFFERENZA SUI MINIMI CORRISPONDE ALL'INDENNITA' SPETTANTE DEL NUOVO INCARICO. ALCUNE VOLTE QUESTO NON RISULTA PERCHE', IN MODO ERRATO, LA DIFFERENZA VIENE ADDIRITTURA RETRIBUITA INSIEME ALL'INDENNITA' VARIABILE AZIENDALE, A QUESTO PUNTO VERAMENTE OCCORRE FARE UN CONTROLLO APPROFONDITO ASSOLUTAMENTE DIFFICOLTOSO PER CHI NON E' PRATICO DELLA PROCEDURA.

RECUPERO DELL'INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO SUI GIORNI DI MALATTIA

AD ALCUNI DIRIGENTI MEDICI E' STATA OPERATA UNA DECURTAZIONE ECONOMICA A SEGUITO DI GIORNI DI MALATTIA ANCHE PER QUANTO RIGUARDA L'INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO CONSIDERANDOLA COME UNA VOCE NON FISSA E RICORRENTE ALLA STESSA STREGUA DI ALTRE INDENNITA' VARIABILI TIPO INDENNITA' FESTIVE, INDENNITA' NOTTURNE E COSI' VIA.

NEL DOCUMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI DEL 6/NOVEMBRE 2008 – DI INTERPRETAZIONE PER IL PERSONALE SANITARIO DELLE NORME BRUNETTA, CHE PREVEDE UNA DECURTAZIONE ECONOMICA IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA -, RISULTA UNA DIFFIDA SINDACALE ALLE ASL DI NON COLPIRE ANCHE L'INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO, IN QUANTO LA DECURTAZIONE AVREBBE PORTATO AD UNA PENALIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI SANITARI IN COSTANZA DI RAPPORTO ESCLUSIVO RISPETTO A CHE HA SCELTO L'EXTRAMOENIA.

L'INTERPRETAZIONE DELLE REGIONI DA RAGIONE ALLE RICHIESTE IN MERITO SOTTOLINEANDO LO STRETTO LEGAME TRA L'INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' E IL SISTEMA VIGENTE DELLE INCOMPATIBILITA' E LIMITA LA DECURTAZIONE, IN CASO DI MALATTIA, ALLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AZIENDALE OLTRE I MINIMI FISSATI DAL CONTRATTO E ALL'INDENNITA' DI RISULTATO.

TRATTENUTA PER GIORNATE DI SCIOPERO

IL CALCOLO VIENE EFFETTUATO INCLUDENDO TUTTE LE VOCI FISSE E CONTINUATIVE ESCLUDENDO PERTANTO LE VARIABILI, TIPO LA PRONTA DISPONIBILITA', L'INDENNITA' CHILOMETRICA E SIMILI, SI CALCOLA IL TOTALE ANNUO COMPRESIVO DI UN RATEO DI TREDICESIMA MENSILITA' E SI DIVIDE PER IL NUMERO DELLE ORE ANNUE, CHE PER LA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA CORRISPONDE A 1976 (38 ORE SETTIMANALI PER 52 SETTIMANE).

DI CONSEGUENZA SE LA SETTIMANA E' ARTICOLATA SU 5 GIORNI SI MOLTIPLICHERA' L'IMPORTO ORARIO OTTENUTO PER ORE 7,60 , SE AL CONTRARIO IL SERVIZIO PRESTATO PREVEDE 6 GIORNI LAVORATIVI, L'IMPORTO ORARIO SI MOLTIPLICHERA ' PER 6,33.

PER QUANTO RIGUARDA LA TASSAZIONE RISULTANTE SUL CEDOLINO STIPENDIALE, L'IMPORTO DELLA GIORNATA DI SCIOPERO DEVE ESSERE PORTATO IN DETRAZIONE DELL'IMPONIBILE FISCALE

REVOCA DELL'INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA

L'ART.38 DEL C.C.N.L. 1988/2001 STABILISCE CHE PER I DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI DELL'EX 11° LIVELLO RETRIBUTIVO, GIA' IN SERVIZIO AL 31/LUGLIO 1999, O ASSUNTI ANCHE SUCCESSIVAMENTE COME RESPONSABILI DI STRUTTURA COMPLESSA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO GIA' PUBBLICATO AI SENSI DELLA DISPOSIZIONE TRANSITORIA CONTENUTA NELL'ARTICOLO 17 COMMA 2 DEL D.Lgs 229/1999, COMPETE UN " ASSEGNO AD PERSONAM " NON RIASSORBIBILE DI €. 13.263.000, CORRISPONDENTI AD ATTUALI €. 6.849,77 (€. 570,81 MENSILI).

SPETTA, INOLTRE, L'INDENNITA'DI SPECIFICITA' MEDICA NELLA MISURA DI ATTUALI €. 10.329,14 (€. 860,76 MENSILI) E L'INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO DI €. 17.052,24 (€. 1.421,02 MENSILI).

PER I SUDDETTI DIRIGENTI , GIA' EX 11° LIVELLO RETRIBUTIVO ED EX DIRIGENTI MEDICI DI 2° LIVELLO ALLA DATA DEL 31/LUGLIO 1999, IN CASO DI REVOCA DELL'INCARICO MANTENGONO LA STESSA RETRIBUZIONE IN QUANTO , IN QUESTI CASI , VIENE CONSIDERATA COME DIRITTO ACQUISITO.

AL CONTRARIO, AI DIRIGENTI MEDICI AI QUALI L'INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA, PARI AD €. 786,00 MENSILI, E' STATO RICONOSCIUTO DOPO IL 31/LUGLIO 1999 , IN CASO DI REVOCA DELL'INCARICO PERDONO L'INDENNITA' DI STRUTTURA COMPLESSA E L'INDENNITA' DI RAPPORTO ESCLUSIVO PASSA DA €. 1.421,02 AD €. 1.141,05 .

MODALITA' E RETRIBUZIONE PER I PERIODI DI MALATTIA

IN CASO DI MALATTIA SPETTA LA RETRIBUZIONE PER I PRIMI 18 MESI IN UN TRIENNIO NEL SEGUENTE MODO:

PER I PRIMI 270 GIORNI LA RETRIBUZIONE E' INTERA

PER I SUCCESSIVI 90 GIORNI LA RETRIBUZIONE E' AL 90%

PER GLI ULTIMI 180 GIORNI LA RETRIBUZIONE E' AL 50%

SE DOPO UN PERIODO DI MALATTIA TRASCORRONO TRE ANNI SENZA ALCUNA MANIFESTAZIONE MORBOSA, I PERIODI SUINDICATI INIZIANO DI NUOVO.

SE LA MALATTIA CONTINUA PER ULTERIORI 18 MESI FINO AD UN MASSIMO DI 36 MESI TOTALI, PUO' ESSERE MANTENUTO, A RICHIESTA DELL'INTERESSATO, IL POSTO DI LAVORO MA SENZA ALCUNA RETRIBUZIONE, ALTRIMENTI SE IL DIPENDENTE NON RICHIEDE IL MANTENIMENTO DEL POSTO, L'AMMINISTRAZIONE, VERIFICATO CHE NON SUSSISTA ALCUNA POSSIBILITA' DI PRESTARE QUALSIASI ATTIVITA LAVORATIVA, PUO' PROCEDERE ALLA DISPENSA DAL SERVIZIO.

IN QUESTO CASO L'AMMINISTRAZIONE DEVE LIQUIDARE L'INDENNITA' DI MANCATO LAVORO CHE CONSISTE IN UN INDENNIZZO CORRISPONDENTE A 12 MENSILITA' PIU' UN RATEO DI TREDICESIMA, IL TUTTO RIFERITO ALL'ULTIMO STIPENDIO PERCEPITO. VANNO LIQUIDATI ANCHE I GIORNI DI CONGEDO ORDINARIO NON GODUTI.

SPECIFICO TRATTAMENTO INDENNITA' DI COORDINAMENTO E INDENNITA' VARIABILI

ALCUNI DIRIGENTI MEDICI HANNO CHIESTO CHIARIMENTI SULLO SPECIFICO TRATTAMENTO SULL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO E SU COME DOVEVANO ESSERE RETRIBUITE ALCUNE INDENNITA VARIABILI ED I RELATIVI ORARI DELLE PRESTAZIONI.

LO SPECIFICO TRATTAMENTO RIGUARDAVA GLI EX DIRIGENTI DI 2° LIVELLO CHE OPTAVANO PER L'INCARICO QUINQUENNALE AI QUALI VENIVA ATTRIBUITO UN COMPENSO CHE VARIAVA A SECONDO DELL'INCARICO RICOPERTO ED ANCHE IN PARTE DALLA DISPONIBILITA' ECONOMICA DELL'AZIENDA.

L'IMPORTO ANNUO E' COMPRESO ATTUALMENTE TRA €. 1.807,60 E AD €. 12.653,19 DIVISI SU DODICI MENSILITA' PIU' UN RATEO DI TREDICESIMA MENSILITA'.

DAL 31/DICEMBRE 2001 LO SPECIFICO TRATTAMENTO VIENE MODIFICATO IN ASSEGNO AD PERSONAM FISSO E RICORRENTE ED E' UTILE AI FINI DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO. SI PRECISA CHE LO SPECIFICO TRATTAMENTO TRASFORMATO IN ASSEGNO AD PERSONAM SPETTA SOLTANTO AI DIRIGENTI MEDICI CHE NE ERANO GIA' IN POSSESSO MENTRE NULLA COMPETE AI DIRIGENTI MEDICI SUCCESSIVAMENTE AL 1/GENNAIO 2002

INDENNITA' DI DIPARTIMENTO SPETTA AI DIRIGENTI MEDICI CHE RICOMPREDONO – SECONDO L'ATTO AZIENDALE – LA DIREZIONE DI PIU' STRUTTURE COMPLESSE. ATTUALMENTE L'INCARICO VIENE RICOMPENSATO CON UN IMPORTO CHE VA DA €. 14.460,80 AD €. 20.658,28 ANNUI DA RIPARTIRE SU 13 MENSILITA' SE SI LIQUIDA ANCHE SULLA TREDICESIMA MENSILITA' O SU DODICI SE S'INTENDE LIQUIDARLO SOLTANTO SU 12 MESI.

SI FA INFINE PRESENTE CHE LA DIFFERENZA ECONOMICA DIPENDE DALL'AZIENDE DI APPARTENENZA IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DEL FONDO AZIENDALE.

INDENNITA' NOTTURNA IL SERVIZIO SVOLTO DALLE 22 ALLE 6 DEVE ESSERE COMPENSATO CON €. 2,74 PER OGNI ORA PRESTATATA.

INDENNITA' FESTIVA IL SERVIZIO SVOLTO DURANTE I GIORNI FESTIVI COMPORTA UN'INDENNITA' DI €. 17,82 SE L'ORARIO DI LAVORO VIENE EFFETTUATO PREVALENTEMENTE DURANTE IL GIORNO FESTIVO SE SI VERIFICA IL CONTRARIO IL COMPENSO SI DIMEZZA AD €. 8,91, AD ESEMPIO SE L'ORARIO PARTE DAL GIORNO PREFESTIVO DALLE ORE 22 E TERMINA ALLE ORE 7, IL COMPENSO E' PARI AD €. 17,82 SE INVECE PARTE DALLE ORE 22 DEL GIORNO FESTIVO E TERMINA LA MATTINA SUCCESSIVA IL COMPENSO E' DI €. 8,91.

COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO LA TARIFFA ORARIA PER COMPENSARE IL LAVORO STRAORDINARIO VIENE RETRIBUITA NEL SEGUENTE MODO:

STRAORDINARIO DIURNO FERIALE	€. 26,61
STRAORDINARIO FESTIVO DIURNO O FERIALE NOTTURNO (22/6)	€. 30,08
STRAORDINARIO FESTIVO NOTTURNO (22/6)	€. 34,70

A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI ULTERIORE CHIARIMENTO RELATIVO ALLO STIPENDIO ED ALLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA GIURIDICA ED ECONOMICA, CHE POTRA' ESSERE INOLTRATO PRESSO LA SEGRETERIA NAZIONALE DI VIA SFORZA CESARINI ED AL QUALE VERRA' DATA RISPOSTA ENTRO 30 GIORNI.

PER QUALSIASI RISPOSTA URGENTE POTRO' ESSERE CONTATTATO TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE ORE 9 ALLE ORE 20, SEMPRE INFORMANDO IN PRECEDENZA LA SEGRETERIA NAZIONALE.

BENEDETTI.FERNANDO@LIBERO.IT